

All'Organismo Pagatore **AGEA**
Ufficio Monocratico
Sede

All'Organismo pagatore **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All'Organismo pagatore **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All'Organismo pagatore della
Regione **Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO

All'Organismo pagatore **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

All'Organismo pagatore **ARCEA**
Cittadella Regionale
Località Germaneto
88100 Catanzaro

All'Organismo Pagatore **ARPEA**
via Bogino, 23
10123 Torino

All'Organismo Pagatore della P.A. di
Bolzano **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano

All'Organismo Pagatore della P.A. di
Trento **APPAG**
via G.B.Trener, 3
38100 Trento

All'Organismo pagatore **ARGEA**
Via Caprera, 8
09123 Cagliari

All'Agenzia delle Dogane

All' Istituto Regionale della Vite e
Vino

Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri

Alla ANCA / LEGACOOP

Alla AGCI

Alla Unione Italiana Vini

Alla FEDERVINI

Al C.A.A. Coldiretti
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al C.A.A. CAF Agri
Via Nizza 154
00198 Roma

Al C.A.A. degli Agricoltori
Via Piave 66
00187 Roma

E p.c.
Al **MiPAAF**

DIREZIONE GENERALE DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato
CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE
FRODI DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI

Al Coord. Commissione Politiche
Agricole - Regione Puglia
Lungomare N.Sauro, 45/47
71100 BARI

SIN SpA
Sede

Regioni e PP.AA.
Loro sedi

Oggetto: VITIVINICOLO – Applicazione del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2020, n. 9018686 - Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica.

SOMMARIO

1. QUADRO NORMATIVO	5
2. DEFINIZIONI	6
3. PREMESSA	7
4. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'AIUTO	7
5. AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DEL PAGAMENTO	8
6. SOGGETTI BENEFICIARI.....	8
7. CLAUSOLE DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA MISURA	8
8. REQUISITI E CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO	8
9. RESA MEDIA AZIENDALE REGIONALE	9
10. PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	9
11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	11
12. IMPORTI UNITARI E CALCOLO DELL'AIUTO.....	12
13. DEFINIZIONE DELLA EVENTUALE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO	12
14. VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA FASE CONCESSORIA	13
15. ISTRUTTORIA FINALIZZATA AL PAGAMENTO - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI	13
16. PAGAMENTI.....	14
17. DISPOSIZIONI FINALI	14

1. QUADRO NORMATIVO

- **Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e, in particolare, l'articolo 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca” e l'articolo 9 “registrazione degli aiuti individuali”;
- **decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701** contenente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola”;
- **comunicazione della Commissione europea** «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificate dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 e dell'8 maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020 e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 164 del 13.5.2020;
- **decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34** convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare:
 - articolo 223 che prevede lo stanziamento dell'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini di qualità a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna 2019/2020;
 - articoli 61 e 63, relativi agli adempimenti connessi alla registrazione degli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
- **Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2020, n. 9018686**, recante

Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell'articolo 223 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica.

2. DEFINIZIONI

Nella presente circolare sono utilizzate le seguenti definizioni:

- **Ministero:** Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
- **Regioni:** Regioni e Province autonome;
- **AGEA:** Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Organismo di Coordinamento;
- **OP:** Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Organismo pagatore;
- **OPR:** Organismo pagatore regionale;
- **SIGC:** Sistema integrato di gestione e controllo;
- **Superficie vitata:** è la superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all'articolo 38 (2) del regolamento (UE) di esecuzione n. 809/2014;
- **Fascicolo:** Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo, costituito ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162;
- **DOP:** Denominazione di origine protetta, come definita dal regolamento UE n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
- **IGP:** Indicazione geografica protetta, come definita dal regolamento UE n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
- **DOCG e DOC:** Menzioni specifiche tradizionali, rispettivamente "Denominazione di origine controllata e garantita" e "denominazione di origine controllata", utilizzate dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP;
- **IGT:** Menzione specifica tradizionale "Indicazione geografica tipica" utilizzata dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP;
- **Dichiarazione di raccolta uva:** la dichiarazione di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2019 n. 7701;

- **Resa media aziendale regionale:** resa di uva per ettaro espressa in quintali ottenuta dalle superfici vitate aziendali che insistono su un territorio regionale, distinta per uve per vini a DOP e IGP e vino comune (inclusi i varietali), calcolata dai dati desunti dalle dichiarazioni di raccolta uva delle ultime cinque annualità, escludendo la resa della vendemmia più alta e quella più bassa, presentate per la regione medesima.

3. PREMESSA

La riduzione della produzione, a cui i produttori potranno aderire su base volontaria, costituisce il risultato finale di un insieme di pratiche agricole volte al miglioramento della sostenibilità del processo produttivo e della qualità del prodotto da avviare alla trasformazione.

Il particolare stato di crisi del settore vitivinicolo a seguito della diffusione dell'epidemia da Covid-19, ha determinato un forte rallentamento delle vendite e delle esportazioni, causando, di conseguenza, un aumento degli stocks di prodotto invenduto che potrebbe avere ripercussioni molto negative per il livello dei prezzi, tenuto conto dell'imminente campagna vendemmiale.

Le Autorità Italiane hanno quindi ritenuto necessario normare col **Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2020, n. 9018686** (di seguito "**Decreto**") quanto già stabilito dall'art. 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di garantire la più ampia partecipazione delle imprese vitivinicole ai benefici introdotti.

4. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'AIUTO

L'aiuto è destinato alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna, ed intende far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19.

La misura consiste nella riduzione della produzione delle uve destinate alla produzione dei soli vini a DOP e IGP mediante la rimozione parziale dei grappoli non ancora giunti a maturazione

ovvero la mancata raccolta di una parte degli stessi, in quanto pratiche agronomiche strettamente connesse all'obiettivo del miglioramento della qualità.

5. AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DEL PAGAMENTO

L'aiuto si applica su tutto il territorio nazionale.

La responsabilità del pagamento delle domande è in capo all'Organismo pagatore AGEA (di seguito **OP**).

6. SOGGETTI BENEFICIARI

L'aiuto è rivolto ai produttori di uva che coltivano sulla propria superficie aziendale uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP, e che siano in regola e che abbiano presentato la dichiarazione di raccolta uve nelle ultime cinque campagne.

7. CLAUSOLE DI ESCLUSIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA MISURA

Sono esclusi dalla misura quei produttori che hanno beneficiato della misura della "vendemmia verde" sulle superfici coltivate con uve destinate alla produzione dei vini DOP o IGP, attivata nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo nella corrente campagna; pertanto, non potranno presentare domanda quei produttori che contemporaneamente stanno partecipando alla misura di vendemmia verde su superfici destinate alla produzione di vini di cui sopra.

Costituisce altresì elemento di esclusione la mancata presentazione di una delle dichiarazioni di raccolta uve presentate a partire dalla campagna 2015/16 fino alla campagna 2019/20.

8. REQUISITI E CONDIZIONE DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO

La misura si applica sull'intera **superficie vitata aziendale ricadente su un territorio regionale** destinata alla produzione di vini a DOP e IGP e riguarda le superfici vitate che:

- sono presenti nel fascicolo aziendale del beneficiario nell'anno 2020 e;
- sono in buone condizioni vegetative e produttive.

I produttori che intendono accedere a questa misura assumono, con riferimento a ciascuna Regione su cui intendono aderire, un impegno alla riduzione della propria produzione di uve destinate alle tipologie di vino a DOP e IGP, in misura non **inferiore al 15%** rispetto alla resa media aziendale delle ultime cinque campagne, riferita rispettivamente a tali tipologie.

Inoltre, nelle superfici vitate aziendali destinate alla produzione di vini comuni, la resa produttiva non deve aumentare rispetto alla **resa media aziendale regionale** calcolata per tale tipologia.

Il rispetto delle suddette condizioni è verificato sulla base delle produzioni ottenute desunte dalla dichiarazione di raccolta uve presentata dal beneficiario **per la vendemmia riferita alla campagna vitivinicola 2020/2021**.

9. RESA MEDIA AZIENDALE REGIONALE

La resa media aziendale è calcolata sulla base delle dichiarazioni di raccolta uva presentate in ciascuna Regione, escludendo la campagna con la resa più alta e quella con la resa più bassa. La resa è espressa in percentuale ed arrotondata a 2 decimali.

Nel caso in cui, per il produttore richiedente, nelle ultime cinque annualità dichiarative non siano valorizzate alcune tipologie di produzione (IGP, DOP e vino comune), per il calcolo della resa media aziendale regionale sono utilizzate le corrispondenti **produzioni benchmark regionali calcolate da ISMEA**.

10. PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALL'ATTUAZIONE DELLA MISURA

I dati analitici delle dichiarazioni di vendemmia della campagna 2019/2020, essenziali ai fini dell'erogazione dell'aiuto, sono nella disponibilità, per ciascuna Regione/Provincia autonoma, delle Amministrazioni di seguito specificate:

Regione / Provincia autonoma	Ente detentore dei dati analitici delle dichiarazioni di vendemmia della campagna 2019/2020
Val d'Aosta	AGEA
Liguria	
Friuli V.G.	
Marche	
Abruzzo	
Molise	
Umbria	
Lazio	
Campania	
Basilicata	
Puglia	
Calabria	
Sicilia	
Sardegna	
Toscana	OPR ARTEA
Veneto	OPR AVEPA
Emilia-Romagna	OPR AGREA
Lombardia	OPR OPLO
Piemonte	Regione Piemonte
Trento	P.A. Trento
Bolzano	P.A. Bolzano

Per consentire all'OP di gestire a livello nazionale la misura, in particolare per la corretta determinazione degli aiuti già in fase di presentazione della domanda, gli OPR AVEPA, AGREA, OPLO e ARTEA, la Regione Piemonte, e le PP.AA. di Trento e di Bolzano, inviano all'OP i dati analitici delle dichiarazioni di vendemmia della campagna 2019/2020, presenti nei rispettivi sistemi informativi.

Alla presente circolare è allegato il documento [**allegato 1**] che descrive il tracciato per la fornitura dei dati tratti dalle dichiarazioni di raccolta uva della campagna vendemmiale 2019/2020 che sono necessari per calcolare il premio spettante alle aziende che aderiranno alla misura. Tali dati dovranno essere trasmessi all'OP da ciascuna delle predette Amministrazioni **entro 5 giorni dall'emanazione della presente circolare**.

11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno essere presentate all'OP **entro il 31 luglio 2020**.

Qualora il produttore detenga superfici vitate a DOP e IGP ricadenti su più Regioni, presenta una domanda per ciascuna Regione in cui intende ridurre la produzione. Si ribadisce che il produttore si impegna a sottoporre alla riduzione della produzione l'intera superficie vitata aziendale regionale condotta a DOP e IGP. **La riduzione della resa produttiva aziendale è calcolata per singola domanda.**

Inoltre, con la presentazione della domanda, il produttore che beneficia dell'aiuto si impegna **a non incrementare**, per la campagna vendemmiale 2020, la resa di produzione per le tipologie DOP, IGP e vino comune ottenuta nelle Regioni in cui non ha presentato domanda o in cui questa non sia stata accolta, rispetto alla resa media regionale per le medesime tipologie. Se nella verifica della dichiarazione di raccolta delle uve della vendemmia 2020 viene constatato il superamento della resa media regionale, **decadono dall'aiuto** tutte le domande, e per qualunque Regione, presentate dal produttore.

L'OP, con proprie Istruzioni Operative, regolerà l'attuazione della misura e allegherà alle stesse il modello di domanda.

In tale domanda il richiedente indica la percentuale di riduzione della resa che si impegna a raggiungere nella vendemmia 2020. Tale riduzione percentuale non potrà essere inferiore al 15% e potrà essere aumentata con incrementi dello 0,5%. [ad esempio: 15,5% - 16% - 16.5%....].

12. IMPORTI UNITARI E CALCOLO DELL'AIUTO

L'aiuto richiesto è determinato già in fase di domanda di impegno sulla base delle superfici che hanno concorso alla produzione delle seguenti tipologie di uve, così come rivendicate con la dichiarazione di raccolta delle uve dell'ultima vendemmia **referita alla campagna 2019/2020** con i seguenti importi massimi:

- Uve destinate a vini ad Indicazione Geografica Tipica (IGT):
Importo massimo per ettaro: **500 euro**
- Uve destinate a vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC):
Importo massimo per ettaro: **800 euro**
- Uve destinate a vini a Denominazione di Origine Controllata Garantita (DOCG):
Importo massimo per ettaro: **1.100 euro**

Pertanto, il produttore in tale dichiarazione deve necessariamente aver rivendicato produzioni DOP e/o IGP.

I predetti importi unitari possono essere ridotti qualora, sulla base delle domande presentate ed al termine delle verifiche istruttorie sul corretto adempimento degli impegni assunti dal produttore, gli importi complessivamente erogabili risultino superiori all'ammontare di spesa massimo autorizzato pari a 100 milioni di euro.

13. DEFINIZIONE DELLA EVENTUALE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

Negli anni precedenti, ed in regimi di aiuto analoghi, una determinata percentuale di beneficiari non ha acceduto agli aiuti previsti per ragioni imputabili a problematiche amministrative di diversa natura, determinando così un sotto-utilizzo delle risorse disponibili ed impedendo ad alcune aziende di accedere agli aiuti richiesti.

Per evitare tale eventualità e per ampliare la platea di beneficiari, nonché per l'esigenza di ottenere la massima efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili, nel **Decreto** si è introdotta la possibilità, in fase di valutazione dell'ammissibilità, di acquisire un numero di domande per un fabbisogno superiore del 5% delle disponibilità, mettendo comunque in atto un meccanismo di eventuale rideterminazione dell'aiuto unitario, al fine di non superare, in fase di erogazione dell'aiuto, l'importo stanziato (100 milioni di euro) previsto dall'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Ciò premesso, nel caso in cui le richieste di aiuto ammissibili superino le risorse finanziarie previste, pari a complessivi 100 milioni di euro, l'OP redige una graduatoria unica a livello nazionale, ammettendo all'aiuto domande corrispondenti all'importo di dette risorse, maggiorato del 5%, considerando i seguenti criteri:

1. in via prioritaria le domande con maggiore riduzione della produzione proposta rispetto al valore minimo (15%), escludendo le domande con riduzione di produzione che sia superiore del 50% rispetto al valore medio della riduzione della produzione delle domande ricevute, e;
2. in via successiva, le domande con rese medie aziendali regionali più basse; si specifica che a tal fine si utilizza la resa media aziendale più bassa tra DOP e IGP.

La graduatoria è pubblicata nei sistemi informativi dell'AGEA OP.

14. VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA FASE CONCESSORIA

Sulla base della domanda presentata dal produttore ed in relazione agli importi concessi, sono effettuati i seguenti controlli in materia di erogazione di aiuti nazionali previsti dalle norme di seguito specificate:

- articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 per quanto concerne le verifiche con il Registro Nazionale Aiuti di Stato. In particolare, il valore dell'aiuto concesso non eccede il massimale previsto per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli al punto 23 della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID 19";
- articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 concernente le verifiche INPS relative alla regolarità contributiva (DURC);
- per importi eccedenti euro 5.000, articolo 48 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la verifica della presenza di eventuali pendenze con l'Erario.

15. ISTRUTTORIA FINALIZZATA AL PAGAMENTO - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI

Gli OPR trasmettono ad AGEA, per i produttori che partecipano alla misura, appena disponibili e comunque non oltre il 20 novembre 2020, le informazioni necessarie desunte dalle dichiarazioni di raccolta uve 2020/21, al fine di consentire all'OP di portare a termine i controlli sul rispetto degli impegni. Non è erogato alcun aiuto ai produttori che non rispettino l'impegno assunto in merito alla riduzione della produzione proposta.

16. PAGAMENTI

Al termine delle verifiche previste dal precedente punto, e di quelle previste dall'articolo 87 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernenti la normativa antimafia, l'OP procede, **entro il 31 dicembre 2020**, con il pagamento dell'aiuto ai beneficiari aventi diritto in misura non superiore all'importo ammesso e sulla base degli importi unitari eventualmente rideterminati al fine di non superare la dotazione finanziaria prevista dall'articolo 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Gli OPR si impegnano a trasmettere ad AGEA le eventuali rettifiche di dichiarazione presentate dai produttori che hanno beneficiato dell'aiuto, affinché l'OP possa verificare il mantenimento del rispetto dell'impegno ed eventualmente procedere al recupero delle somme già erogate.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore

Silvia Lorenzini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005